



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
18189
n. 10987 Cronologia
15042 RP

in persona del giudice monocratico dott.ssa Damiana Colla ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 3787 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2010 posta in decisione all'udienza del 13 marzo 2012 e vertente

TRA

MONTINO ESTERINO, elettivamente domiciliato in Roma, Via Paolo Emilio, n. 34, presso lo studio dell'Avv. A. Porru, che lo rappresenta e difende per procura a margine dell'atto di citazione

Attore

E

EDITORIALE LIBERO S.R.L. E BELBIETRO MAURIZIO, elettivamente domiciliati in Roma, Via C. Poma, n. 4, presso lo studio dell'Avv. A. Conte, che li rappresenta e difende per procura in calce ai rispettivi atti di citazione notificati

Convenuti

E

BECHIS FRANCO

Convenuto contumace

OGGETTO: risarcimento danni da diffamazione.

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

Con atto di citazione ritualmente notificato, Esterino Montino, già Vicepresidente della Regione Lazio, ha convenuto davanti a questo Tribunale Franco Bechis, Maurizio Belpietro e la Editoriale Libero s.r.l., in persona del legale rappresentante, rispettivamente quali giornalista autore di due articoli apparsi sul quotidiano "Libero" del 29 ottobre 2009 e del 30 ottobre 2009, direttore responsabile del giornale e società editrice del medesimo per sentirli condannare in solido - previo accertamento del carattere diffamatorio di detti brani - al risarcimento dei danni non patrimoniali quantificati in euro 2.000.000,00 per danno esistenziale ed euro 2.000.000,00 per danno morale

Conte

2012

soggettivo; per sentirli condannare inoltre al pagamento di euro 200.000,00 in solido, a titolo di riparazione pecuniaria di cui all'art. 12 della l. n. 47/1948, o, in subordine, sentir condannare per quest'ultimo titolo il solo Franco Bechis. Per sentirli inoltre condannare, tutti, alla pubblicazione per estratto della sentenza sul quotidiano "Libero" e altri giornali da indicare in corso di causa, nonché al pagamento degli interessi legali e alla rifusione delle spese di giudizio.

Ha esposto l'attore che in entrambi tali articoli si effettuava – con dolo tipico del reato di diffamazione – un accostamento di notizie riguardanti la sua persona con quelle relative al "caso Marrazzo" nel quale venivano riportate notizie tanto allusive e suggestive quanto indebitate oltre che del tutto false, prive di interesse per il pubblico proprio per la loro falsità, oltre che esposte in forma del tutto priva del carattere della continenza. Infatti, nel primo articolo, a "taglio alto", si riportava il titolo: "I locali osé del vice Marrazzo", e il sottotitolo: "Gli affari notturni del sostituto governatore con la discoteca dove si fanno feste particolari: non solo Piero nel giro anche altri politici di primo piano". Il brano proseguiva in seconda pagina con il titolo: "gli affari a luci rosse del vice Marrazzo" e con il sottotitolo: "Il sostituto governatore del Lazio Esterino Montino è proprietario (con la compagna) dell'Alibi, una discoteca dove si organizzano feste osé". All'interno, il brano conteneva frasi ulteriormente offensive quali: "Via un Presidente, Piero Marrazzo, che i soldi ai trans – in nero – generosamente dava: al suo posto un Presidente, Montino, che ai trans legalmente toglie, con tanto di timbro della Siae su biglietti venduti in discoteca". Ancora, proseguiva l'attore, sempre nella pag. 2, veniva pubblicata la sua fotografia accanto a quelle della signora Monica Cirinnà e di Piero Marrazzo: sotto tali fotografie e sotto la dicitura evidenziata in rosso: "Il caso Marrazzo", con l'ulteriore dizione: "il terzetto", venivano indicati: "Il vice presidente della Regione Lazio Esterino Montino; l'ex governatore Piero Marrazzo e nel fotino sotto Monica Cirinnà compagna di Montino". Sempre in detta pagina era collocata una sorta di sua scheda personale testualmente recante: "La Monester società che controlla l'Alibi, discoteca gay, lesbo, bisex, trans, è di proprietà al 70% di Esterino Montino e al 30% di Monica Cirinnà". La "scheda" conteneva anche la notizia che entrambi erano proprietari di diverse fattorie in provincia di Grosseto, a Manciano, Orbetello e Capalbio. Ciò che lo faceva apparire come un ricco possidente dedito a loschi affari. Infine, nell'articolo del successivo 30 ottobre 2009, che recava il titolo: "Montino non ha alibi ma ospitò la disco gay", si riportava un passaggio in cui si affermava: "A differenza della famiglia Molayem che ha depositato ogni contratto di affitto stipulato per la gestione dei locali, Montino e La Cirinnà non hanno depositato alla camera di commercio nemmeno uno. Difficile quindi stabilire la loro contabilità".

Deduceva l'attore che non aveva mai gestito né direttamente né indirettamente la discoteca "Alibi": da ciò e dalla artificiosa contestualizzazione dei fatti nell'ambito della vicenda Marrazzo, di

Deduce

prostituzione, transessuali, droga e ricatti, emergeva l'intento diffamatorio del giornalista e la precisa volontà di offenderlo nonché l'evidente fine di gettare discredito sulla sua persona. Né si sarebbe potuto ricondurre la vicenda al diritto di cronaca e tanto meno al diritto di critica, data la falsità dei fatti posti a fondamento delle notizie diffuse. Infatti, erano accertabili in modo evidente e chiaro, semplicemente consultando pubblici registri, sia la circostanza che la Monester, pur essendo proprietaria di alcuni immobili in Roma, alla via Monte Testaccio, non aveva mai avuto nulla a che vedere con la gestione del locale "Alibi" né di altri locali, compulsando la competente Agenzia delle Entrate (per la gestione) e il Pubblico Registro Immobiliare (per le proprietà), sia, infine, la regolare presentazione dei bilanci della società presso la camera di commercio.

Il giornalista Bechis non si costituiva in giudizio nonostante la regolarità della notificazione della citazione. Si costituivano invece il direttore responsabile Belpietro e la società editrice. Questi ultimi convenuti hanno contestato la sussistenza di qualsiasi accostamento dei fatti relativi all'attore con la vicenda Marrazzo, affermando che in nessuna parte dei brani si riferisce di coinvolgimenti dell'allora vicepresidente della Regione Lazio nei noti fatti che coinvolsero Marrazzo. Sostengono che nell'articolo del 29 ottobre 2009, pur essendo il giornalista incorso in una inesattezza sulla "proprietà" della discoteca "Alibi" (inesattezza alla quale peraltro si era prontamente riparato attraverso la pubblicazione della rettifica, con le medesime caratteristiche tipografiche, inviata al giornale dal Montino, nel brano del giorno successivo), sono state riportate notizie vere sulla società Monester, tanto relativamente alla compagine sociale (Montino-Cirinnà), quanto alla proprietà dei locali di Via Monte Testaccio 46, 48 A e 48 B locati a vari esercizi di discoteche; in tale ultimo locale era stata "ospitata" il 29 febbraio 2008 la discoteca Alibi "in occasione di una serata". Inoltre, nell'articolo del 29 ottobre, ci si limitava a descrivere le diverse proprietà agricole del Montino nella Regione Toscana. Nel sottolineare la rilevanza politica della persona dell'attore e la piena legittimità della narrazione di fatti a lui attinenti siccome rientrante nell'esercizio dei diritti di cronaca e di critica, in particolare critica politica, del giornalista, concludevano per il rigetto delle domande con vittoria di spese.

Concessi i termini di cui all'art. 183 c.p.c., la causa, documentalmente istruita, è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 13 marzo 2012, udienza in cui sono stati concessi alle parti termini di legge per comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda è fondata e deve pertanto essere accolta per le ragioni che seguono.

Dele

E' ormai consolidato nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui in tema di diffamazione a mezzo stampa il giudice, nella valutazione delle espressioni utilizzate dall'autore di un brano giornalistico, al fine di stabilire se determinate parole, espressioni o frasi abbiano oggettivamente l'idoneità a offendere l'onore e la reputazione di una persona, non deve limitarsi al

significato delle parole in sé, cioè alla loro portata lessicale, ma deve esaminare tutti gli elementi dell'informazione che si vuole dare al lettore nel contesto comunicativo globale del brano. Ciò in quanto è noto che a seconda del modo in cui parole, espressioni o frasi sono utilizzate, esse possono assumere significati diversi e ulteriori, specie allusivi, in relazione, appunto, al contesto nel quale vengono inserite. In tale opera ricostruttiva del significato ultimo di un articolo di un giornale periodico, per la determinazione dell'ambito nel quale i singoli elementi del discorso vengono inseriti, assumono una funzione decisamente importante il titolo del brano, l'occhiello e il sottotitolo. Del pari, hanno un valore rilevante gli accostamenti e le fotografie eventualmente connessi all'articolo, e se questo è inserito all'interno di una rubrica o comunque di un più generale ambito identificativo, anche tali superiori livelli grafici acquistano significati comunicativi di rilievo (si vedano, nella giurisprudenza più recente, Cass., civ., sez. 3, 13 gennaio 2009, n. 482; Cass., civ. sez. 3, 14 ottobre 2008, n. 25157).

Orbene, non solo dal testo letterale dell'articolo del 29 ottobre 2009 ma da ogni altro elemento della pubblicazione emerge con evidenza l'intento del giornalista di accostare la figura dell'attore a quella della persona del già Presidente della Regione Lazio, Piero Marrazzo, e alla notoria vicenda che ha condotto quest'ultimo alle dimissioni, con lo scopo ultimo dell'autore di accomunare Montino a Marrazzo nello stesso giudizio di riprovazione morale. Sostiene in tal senso il convincimento del giudice anzitutto il taglio alto dell'articolo presentato in prima pagina (e a tutta pagina) a caratteri cubitali, taglio alto ripetuto nella seconda pagina. Viene in considerazione in secondo luogo l'accostamento della persona di Montino con il caso Marrazzo desumibile dai titoli e sottotitoli delle due pagine, nelle quali all'attore e alla compagna Monica Cirinnà viene attribuita la titolarità della gestione del locale "Alibi" (notizia falsa come si dirà oltre) e l'organizzazione di feste "osé" o "a luci rosse" o "particolari", ricondotte ad "affari notturni del sostituto governatore"; avvertendosi, nel contempo, che nella vicenda sono coinvolti "non solo Piero: nel giro anche altri politici di primo piano". L'accostamento (indebito) prosegue in modo palese nel corpo del testo in cui si precisa che l'"Alibi" è un locale che ospita feste gay, lesbo, bisessuali e trans e così, con riferimento alla presidenza della Regione, si afferma che "Via un Presidente, Piero Marrazzo, che i soldi ai trans – in nero – generosamente dava. Al suo posto un presidente, Montino, che i soldi ai trans legalmente toglie", con evidente riferimento al pagamento dei biglietti di ingresso nella discoteca "Alibi". La notizia che la gestione di tale discoteca sia riferibile a Montino è ribadita anche nel trafiletto in seconda pagina denominato "La scheda" in cui si afferma che la soc. Monester (proprietaria dei locali di cui pacificamente Montino è socio di riferimento) "controlla" il locale "Alibi". L'accostamento dell'attore alla vicenda Marrazzo diventa ancora più esplicito nella seconda pagina in cui vengono pubblicate le fotografie di Montino, di Marrazzo e della Cirinnà e il

Dele

tutto (articolo e fotografie) viene posto sotto la dicitura "Il caso Marrazzo" in grande evidenza, e, più in basso, accanto alle fotografie, altro trafiletto con l'intitolazione "Il terzetto", laddove nessun collegamento accomuna Montino e la Cirinnà ai caso Marrazzo se non la successione del primo al terzo nella presidenza della Regione Lazio a seguito delle dimissioni di quest'ultimo.

Ed è proprio l'artificiosità di tale collegamento che induce a ritenere la consapevolezza del giornalista Bechis in ordine alla portata offensiva dello scritto; ciò che lascia anche ritenere la sussistenza in astratto del reato di diffamazione, il quale appare integro in tutti i suoi estremi soggettivi e oggettivi, senza necessità di ricorrere alle supposizioni dell'attore che ipotizza nella pubblicazione dell'articolo una ritorsione da parte della famiglia Angelucci, asseritamente proprietaria del quotidiano, per una serie di provvedimenti assunti da Montino quale Presidente della Regione in materia di sanità pubblica sfavorevoli alla famiglia, impegnata nel settore: non v'è infatti alcuna prova circa tale intervento esterno nella redazione dell'articolo in argomento.

D'altra parte, è altrettanto noto che la responsabilità del giornalista per la violazione del diritto alla altrui reputazione, costituzionalmente garantito, può essere affermata dal giudice civile davanti al quale venga proposta la domanda di risarcimento del danno, senza che sia necessario accertare la consumazione del reato di diffamazione. Così come può essere verificata la responsabilità del direttore del giornale per omesso controllo sulla pubblicazione; responsabilità che nel caso concreto sussiste non essendo stata provata né dedotta alcun intervento del direttore Belpietro volto ad evitare la pubblicazione del brano.


Per quanto attiene invece alla indicazione delle proprietà dell'attore nella provincia di Grosseto, attraverso alcune società – di cui è socia anche la Cirinnà – del settore agricolo, l'informazione in sé non ha una sua portata offensiva, sia perché vera e comunque non contestata, sia perché nel corpo dell'articolo e nel suo contesto la notizia è tenuta separata, formalmente e sostanzialmente, rispetto alle vicende legate al locale "Alibi". L'informazione sulle proprietà toscane è ribadita nell'articolo del 30 ottobre 2009 nel quale si aggiunge pure che Montino e la Cirinnà sono proprietari della mura dei locali siti in Roma (attraverso la società Monester) in Via Monte Testaccio ai civici 46; 46 a e 46 b: anche quest'ultima notizia è vera e non contestata e anzi costituisce rettifica della notizia del giorno precedente, in quanto si chiarisce che il locale "Alibi" è gestito dalla famiglia Molayem. Sotto entrambi tali aspetti l'attore non ha dunque motivo di dolersi. E' vero che Montino lamenta anche che in quest'ultimo brano si afferma che la contabilità di tali locali sarebbe "difficile...da stabilire" perché, al contrario della famiglia Molayem, Montino e la Cirinnà non hanno "depositato alla Camera di commercio" i contratti di affitto; ma anche questa affermazione, o meglio insinuazione, non ha una sua autonoma portata offensiva, dimostrando solo la scarsa conoscenza della materia da parte del giornalista in tema di pubblicità della contabilità di

Dede

una società a responsabilità limitata, che è ricostruibile attraverso i bilanci, di cui è obbligatorio il deposito presso la Camera di commercio, e non attraverso i contratti di affitto di cui sia titolare.

Fermo dunque il carattere diffamatorio dell'articolo in data 29 ottobre 2009 per le ragioni sopra esposte, vanno esaminate le deduzioni dei convenuti che hanno invocato a loro difesa l'esercizio del diritto di cronaca e di critica, in particolare di critica politica, sostenendo, in sostanza, che nel giudizio di proporzionalità tra l'offesa e il diritto di cronaca e di critica, e quindi del diritto di libera manifestazione del pensiero garantita dall'art. 21 della Costituzione, debba prevalere quest'ultimo diritto. Tali deduzioni sono infondate. Va osservato innanzitutto che nell'articolo non vi sono spazi per ravvisare l'esercizio del diritto di critica. Il brano si limita a fornire notizie su fatti, senza che il giornalista esprima proprie valutazioni su di essi. Meno che meno può ravvisarsi l'esercizio del diritto di critica politica. Quest'ultima postula la critica di programmi ed azioni dell'uomo politico o al più la sua capacità a rivestire la carica: nulla di tutto ciò si rinviene nell'articolo in esame, in cui il giornalista non opera alcuna critica e la cui finalità, come si è detto, appare quella di accostare indebitamente l'attore al caso Marrazzo allo scopo di provocare nel lettore un giudizio di disapprovazione morale della persona. Ma ancor più evidente appare la mancanza del fondamentale requisito della verità delle notizie propalate, requisito che, come messo in evidenza dalla costante giurisprudenza di merito e di legittimità, è il fondamentale pilastro della libertà di cronaca e di critica, accanto a quelli dell'interesse pubblico e della continenza espositiva: non rispondono a verità le notizie sia sulla riferibilità al Montino e alla Cirinnà del locale "Alibi", neanche sotto il profilo del controllo di tale locale da parte della società Monester, con la conseguente falsità di ogni ulteriore informazione, quali l'organizzazione di feste gay o la prospettiva di togliere legalmente i soldi ai transessuali facendo loro pagare un fantomatico biglietto di ingresso. Così venendo automaticamente meno anche l'ulteriore requisito dell'interesse pubblico che non può certo profilarsi nella divulgazione di notizie false.

Né ha rilievo decisivo il fatto che nella edizione del 30 ottobre 2009 il quotidiano "Libero" abbia pubblicato la lettera di smentita e rettifica, unitamente a quella della società Mary 3001 a r.l., che ha rivendicato la esclusiva titolarità del locale "Alibi", né che il giornalista Bechis abbia riconosciuto l'errore, in quanto tutti tali elementi non incidono sulla responsabilità della avvenuta diffusione dell'articolo del giorno precedente, ma solo, come subito si dirà, sul *quantum* del risarcimento e della riparazione pecuniaria.

I convenuti tutti vanno pertanto condannati in solido al risarcimento dei danni in favore dell'attore. 
Per quel che attiene alla liquidazione del danno, ritiene il giudicante di attenersi ai criteri già da tempo elaborati dalla giurisprudenza in materia di danno non patrimoniale, non connotato da rilevanza economica ma connesso al fare reddituale della persona, derivante da violazione del

diritto alla reputazione, costituzionalmente garantito (v. da ultimo Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2008, n. 26972). Viene in tal senso in rilievo non solo il danno morale derivante da reato costituito dalla sofferenza soggettiva risarcibile ai sensi dell'art. 2059 c.c., ma anche qualsiasi danno non ricollegabile a pregiudizi di tipo economico, da dedursi e provarsi nei singoli casi concreti, ma non riconducibile al danno "esistenziale", categoria, non avente una propria autonoma identità, secondo la più recente giurisprudenza richiamata, condivisa dal decidente. Tale danno non può essere liquidato che in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. In mancanza di prove documentali o testimoniali, come nel caso di specie, è legittimo ricorrere alla prova presuntiva. L'attore ha dedotto di aver riportato pregiudizi riconducibili al "danno biologico, psichico, esistenziale, alla vita di relazione, alla dignità personale, all'immagine professionale, morale e politica" (v. conclusioni). Esclusi il danno esistenziale (per le ragioni esposte) e il danno biologico (implicante una lesione della sfera della salute psico-fisica, da provarsi attraverso documentazione medica, nel caso mancante), sussistono senza ombra di dubbio gli altri tipi di danno dedotti. Ai fini della liquidazione vengono in considerazione, da un punto di vista oggettivo, la notevole gravità del danno, desumibile dal risalto delle notizie in prima pagina, dai caratteri di stampa, dal contesto in cui le informazioni sono inserite (fotografie, titoli, trafiletti), dalla elevata diffusione nazionale del giornale. Da un punto di vista soggettivo, va tenuto conto della notorietà del personaggio, del suo ruolo personale nella vita pubblica, nonché della elevata intensità dell'elemento soggettivo. Ai fini del contenimento del risarcimento, deve considerarsi che il quotidiano ha ospitato per intero, il giorno successivo, la lettera di rettifica e ha riconosciuto gli errori delle informazioni fornite, ancorché la rettifica non sia stata ospitata nella stessa pagina e con lo stesso risalto grafico dell'articolo diffamatorio. In relazione a tutti tali elementi, si ritiene equo liquidare il danno non patrimoniale in favore dell'attore nella misura di euro 45.000,00 oltre interessi legale dalla sentenza al saldo.

Per quanto riguarda poi la richiesta dell'indennità ex art. 12 l. n. 47/1948, questo giudice ritiene di adeguarsi alla pressoché costante giurisprudenza della Corte di cassazione civile secondo cui l'indennità in argomento ha natura di sanzione civile conseguente a reato, ed essendo indefettibilmente collegata alla consumazione del reato di diffamazione, ancorché accertato incidentalmente in sede civile, può esser richiesta soltanto nei confronti del responsabile di questo, da intendersi in senso rigorosamente soggettivo. Ne discende che non essendo stato dimostrato alcun concorso nel reato da parte del direttore responsabile, cui è attribuibile il solo reato di omesso controllo ex art. 57 c.p., la condanna va pronunciata solamente nei confronti dell'autore dell'articolo Franco Bechis, con esclusione anche della società editrice. La somma di euro 5.000,00 appare adeguata alla fattispecie, considerata la gravità del fatto e la diffusione nazionale del periodico.

Bechis

In accoglimento della domanda dell'attore va infine ordinata, ai sensi dell'art. 120 c.p.c., la pubblicazione per estratto della presente sentenza nel quotidiano "Liberò" a cura e spese di Franco Bechis, Maurizio Belpietro e la Editoriale Libero s.r.l., in persona del legale rappresentante. Tale pubblicazione appare necessaria per un integrale risarcimento del danno e deve essere effettuata nel termine di novanta giorni dalla pubblicazione della sentenza, autorizzandosi in mancanza l'attore a procedervi con diritto a ripetere le spese dagli obbligati.

I convenuti soccombenti vanno inoltre condannati in solido alla rifusione delle spese processuali in favore dell'attore liquidate, in difetto di nota, nella misura di cui in dispositivo, in applicazione del recentissimo decreto del Ministro della Giustizia n. 140 del 20.7.2012 (in vigore dal 23.8.2012, in GU n. 195 del 22.8.2012) contenente la determinazione dei parametri per la liquidazione da parte di un organo giurisdizionale a seguito delle disposizioni di cui all'art. 9 della legge n. 27/2012.


P.Q.M.

- 1) condanna Franco Bechis, Maurizio Belpietro e la Editoriale Libero s.r.l., in persona del legale rappresentante, in solido tra loro, al pagamento in favore dell'attore della somma di euro 45.000,00, a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- 2) condanna Franco Bechis a pagare in favore dell'attore, a titolo di riparazione pecuniaria ex art. 12 della l. n. 47/1948, la somma di euro 5.000,00, oltre interessi dalla sentenza al saldo;
- 3) ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza nel quotidiano "Liberò" a cura e spese di Franco Bechis, Maurizio Belpietro e la Editoriale Libero s.r.l., in persona del legale rappresentante, entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione, autorizzando in mancanza l'attore a procedervi con diritto a ripetere le spese dagli obbligati;
- 4) condanna Franco Bechis, Maurizio Belpietro e la Editoriale Libero s.r.l., in persona del legale rappresentante, a rimborsare all'attore le spese del giudizio, liquidate in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 1.200,00 per spese ed euro 5.000,00 per compensi, oltre accessori come per legge.


Roma, 27.8.2012.

Il giudice

dot.ssa Damiana Colla



IL CANCELLIERE CA
Dr.ssa Cecilia Tancredi



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DEPOSITATO IN CANCELLERIA

Roma, il...2...8...SET...2012



IL CANCELLIERE CA
Dr.ssa Cecilia Tancredi

